



Regolamento per la concessione del patrocinio e l'uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell'Emilia

Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 29.04.2010

INDICE

TITOLO I - PATROCINIO	2
ART. 1 - NATURA DEL PATROCINIO	2
ART. 2 - OGGETTO	2
ART. 3 - RICHIESTE DI PATROCINIO	3
ART. 4 - CRITERI	3
ART. 5 - BENEFICI	3
ART. 6 - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	4
ART. 7 - REVOCA DEL PATROCINIO	4
TITOLO II - STEMMA E MARCHI	5
ART. 8 - OGGETTO	5
ART. 9 - USO DELLO STEMMA	5
ART. 10 - RIPRODUZIONE	5
ART. 11 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO	5
ART. 12 - MARCHI	6
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE	6

TITOLO I - PATROCINIO

Art. 1 - Natura del patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di Anzola dell'Emilia".

Art. 2 - Oggetto

1. Possono essere oggetto di patrocinio:
 - a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;
 - b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
 - c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;
 - d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali; di norma non possono essere oggetto di patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione comunale, provinciale o regionale in materia di formazione professionale.
 2. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e di realizzazione del progetto.
 3. Non può essere concesso il patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune di Anzola dell'Emilia nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente.
-

Art. 3 - Richieste di patrocinio

1. Possono richiedere il patrocinio:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro;
 - b) altri organismi non profit;
 - c) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
 - d) società e persone fisiche per iniziative a carattere divulgativo, non aventi scopo di lucro.
2. Il patrocinio non viene concesso:
 - a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici;
 - b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune, previste dallo Statuto Comunale;
 - c) per iniziative promozionali a scopo di lucro, salvo quanto disposto all'art. 4 - comma 3.

Art. 4 - Criteri

1. La concessione del patrocinio del Comune spetta alla Giunta Comunale. La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita dall'Area competente per materia, secondo le modalità ed i criteri di cui al presente regolamento e sottoposta alla Giunta Comunale per le conseguenti decisioni.
2. Il patrocinio comunale è concesso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) le iniziative devono essere coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
 - b) l'iniziativa deve avere rilevanza particolare per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o culturale.
3. Il patrocinio può essere concesso, con provvedimento adeguatamente motivato, anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi, purché di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.
4. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del patrocinante.

Art. 5 - Benefici

1. La concessione del patrocinio può essere gratuita o onerosa.
 2. La concessione del patrocinio è gratuita qualora preveda solo ed esclusivamente l'indicazione "Con il patrocinio del Comune di Anzola dell'Emilia" nelle forme di pubblicizzazione dell'iniziativa con l'eventuale utilizzo dello stemma del comune se autorizzato in applicazione del presente regolamento.
-

-
3. La concessione è onerosa in ogni altra forma anche quando preveda l'utilizzo di qualunque risorsa comunale.
 4. La concessione del patrocinio onerosa comporta i benefici derivanti dalla concessione del patrocinio come beneficio diretto il diritto alla riduzione del 50% della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa, nonché il pagamento dei soli costi vivi, in caso di utilizzo di sale comunali.
 5. Tenuto conto della rilevanza dell'iniziativa e dei criteri di cui al precedente art. 4, alla concessione di patrocinio può essere connesso, altresì, uno degli ulteriori, seguenti benefici:
 - a) l'esenzione dal pagamento dei cosiddetti costi vivi per l'utilizzo di sale comunali per svolgere le iniziative;
 - b) riduzione del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - c) concessione di un contributo economico;
 - d) l'utilizzo di strumentazioni di proprietà comunale;
 - e) promozione attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune.
 6. Qualora la concessione del patrocinio preveda anche l'erogazione di un contributo economico a favore dell'iniziativa patrocinata, il beneficiario ha l'obbligo di presentare allegato alla richiesta un preventivo di massima dell'iniziativa e successivamente, al settore comunale competente, apposita rendicontazione della stessa.
 7. La concessione del patrocinio potrà anche autorizzare la pubblicità dell'evento attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell'Ente.

Art. 6 - Utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale

1. Se richiesto, il beneficiario potrà servirsi degli strumenti di comunicazione istituzionale messi a disposizione dall'Amministrazione secondo quanto disposto dalla giunta Comunale nella deliberazione di concessione, nelle modalità e nei tempi indicati nei rispettivi atti regolamentari.

Art. 7 - Revoca del patrocinio

1. La Giunta Comunale può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.
-

TITOLO II - STEMMA E MARCHI

Art. 8 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni disciplinano il legittimo e corretto uso dello stemma del Comune di Anzola dell'Emilia; disciplinano altresì la registrazione e l'uso di marchi di specifiche attività o iniziative intraprese dall'amministrazione o a cui essa partecipi.

Art. 9 - Uso dello stemma

1. Lo stemma del Comune di Anzola dell'Emilia, di seguito "stemma", così come descritto all'art. 1, dello Statuto, è il principale segno distintivo che l'Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.
2. L'uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato soltanto quando l'attività o l'iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.

Art. 10 - Riproduzione

1. Lo stemma è riproducibile come elemento identificativo del Comune di Anzola dell'Emilia in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti.
2. Lo stemma, al quale è abbinato un logogramma con testo "Comune di Anzola dell'Emilia" a costituire il simbolo, deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente regolamento e delle prescrizioni definite dal Manuale per l'utilizzo dell'Immagine visiva coordinata dell'Amministrazione, adottato con deliberazione di Giunta comunale n.34/2006.

Art. 11 - Autorizzazione all'uso

1. L'uso dello stemma, da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato solo per iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale o dalla medesima patrocinate; in quest'ultimo caso l'autorizzazione è rilasciata dalla giunta comunale.

-
2. L'uso dello stemma, può essere autorizzato anche nell'ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità all'Amministrazione dell'attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell'Ente.
 3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso dello stemma, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall'Amministrazione comunale.
 4. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

Art. 12 - Marchi

1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.
2. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal direttore del settore competente per materia sulla base di specifico atto contrattuale.
3. In caso di utilizzo improprio e/o difforme del marchio la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
-